

CITTA' DI ALZANO LOMBARDO*(Provincia di Bergamo)*Repertorio n. **6711****ATTO PUBBLICO**

**AFFIDAMENTO CONCESSIONE MEDIANTE CONTRATTO DI
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP) AI SENSI DELL'ART.
183 COMMA 15 DEL D.LGS N. 50/2016 DELLA GESTIONE RETE DI
TELERISCALDAMENTO COMUNALE
CIG 79964027AD - CUP H31C19000070005**

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventi, addì 17 (diciassette) del mese luglio in Alzano Lombardo (BG) e nella Residenza Municipale.

1) Avanti a me, Dott.ssa Giovanna Moscato, Segretario Generale del Comune di Alzano Lombardo (BG), giusto decreto sindacale n. 13 in data 03.10.2016, autorizzato ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 267/2000 a rogare, su richiesta dell'Ente, i contratti nei quali l'Ente è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, la quale elegge domicilio presso il Comune di Alzano Lombardo P. 00220080162, Via Mazzini n. 69 Cap. 24022 sono comparsi i Signori:

a) geom. Warner Ravanelli, nato a Seriate (BG) il 10/06/1967, Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Alzano Lombardo (BG), giusto decreto sindacale n. 4 del 31/01/2020, domiciliato per la carica presso la Sede comunale, Via Mazzini n. 69 Cap. 24022, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, Codice Fiscale e P. Iva 00220080162, di seguito per brevità

indicato anche come “Concedente”;

b) Sig. Gianfranco Giolitti, nato a Torino il 15/01/1964, in qualità di

Procuratore, come da Atto di nomina in data 18/12/2019 Repertorio n. 3.674

Raccolta n. 2.865 Notaio Giovanni Vittorio Guinipero di Corteranzo, con

Studio Notarile in Torino – Corso Matteotti n. 47 - in rappresentanza del

Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra:

- Capogruppo Mandataria (85%) Società **FENICE S.p.A.** con sede in Rivoli

(TO) Cap 10098 in Via Acqui n. 86 (Gruppo Edison S.p.A. con sede legale in

Milano Cap 20121 in Via Foro Buonaparte n. 31) C.F. e Partita IVA

13032970157

e

- Mandante Società (15%) **COMAT ENERGIA s.r.l.** con sede in Milano Cap

20121 in Via Foro Buonaparte n. 31, Codice Fiscale e P. Iva 11648480017,

dal 1/07/2020 **EDISON TELERISCALDAMENTO s.r.l.** con sede legale in

Via Acqui 86 Rivoli (TO) Cap 10098 Codice Fiscale e Partita IVA

11648480017 (giusta Determinazione del Responsabile Area Lavori Pubblici

e Patrimonio in data odierna ad oggetto “Presenza d’atto processo di fusione per

incorporazione di società del Gruppo Edison in Comat Energia s.r.l. e nuova

denominazione sociale Edison Teleriscaldamento s.r.l.” - comunicazione

pervenuta in data 9/7/2020 ed assunta al prot. 15973/13.07.2020)

di seguito nel presente atto indicato anche come “Concessionario”, così come

costituito con atto Notaio Giovanni Vittorio Guinipero di Corteranzo, con

Studio Notarile in Torino – Corso Matteotti n. 47 - Repertorio n. 6.373

Raccolta n. 2.834 in data 18/12/2019, registrato presso l’Agenzia delle Entrate

di Torino in data 18/12/2019 al numero 28354 Serie 1T.

Componenti della cui identità io Segretario Generale sono personalmente certo.

PREMESSO CHE

1) In data 29/04/2019 al prot. gen. n. 9731 e successive integrazioni in data 29/04/2019 prot. 9743 e in data 04/07/2019 prot. 16221, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalla Capogruppo Mandataria (85%) FENICE S.p.A. - Gruppo Edison S.p.A. con sede legale a Rivoli (TO) e dalla Mandante (15%) COMAT ENERGIA s.r.l. con sede legale a Milano (MI), ora EDISON TELERISCALDAMENTO s.r.l. con sede legale in Via Acqui 86 Rivoli (TO), ha presentato al Comune di Alzano Lombardo una proposta di Partenariato Pubblico Privato, a mezzo dell'istituto della Finanza di progetto disciplinato dall'art. 183, comma 15 del D.lgs. n. 50/2016, ad oggetto "Gestione della rete di teleriscaldamento del Comune di Alzano Lombardo" (di seguito, per brevità, "Proposta").

2) In data 12/07/2019, all'esito dell'istruttoria sulla Proposta, il Consiglio Comunale di Alzano Lombardo con propria Deliberazione n. 37, esecutiva a norma di legge, ha dichiarato di pubblico interesse la fattibilità della Proposta, ha inserito il progetto negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente e lo ha conseguentemente approvato.

3) Con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 499 in data 2 agosto 2019, esecutiva a norma di legge, è stata indetta procedura aperta ai sensi degli art. 60 e 183, comma 15 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, lett. b) del citato D.Lgs n. 50/2016 per

l'affidamento della concessione, mediante contratto di partenariato pubblico privato, della gestione della rete di teleriscaldamento comunale [CIG 79964027AD – CUP H31C19000070005];

4) All'esito dell'esperimento di tutte le formalità richieste dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici" (di seguito, per brevità, "Codice") per l'affidamento della Concessione, con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale n. 634 in data 30/09/2019, è stata selezionata quale aggiudicataria il Raggruppamento Temporaneo di Imprese RTI costituito dalla Capogruppo Mandataria Società FENICE S.p.A. con sede in Rivoli (TO) (Gruppo Edison S.p.A.) e dalla Mandante Società COMAT ENERGIA s.r.l. con sede in Milano, ora EDISON TELERISCALDAMENTO s.r.l. con sede legale in Via Acqui 86 Rivoli (TO) Cap 10098 Codice Fiscale e Partita IVA 11648480017 (già definito "Concessionario").

5) Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 182, comma 3 del Codice, il Concessionario ha provveduto in sede di gara ad elaborare un piano economico-finanziario, (*di seguito, per brevità, "PEF"*), depositato agli atti dell'UTC, considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, sia pur non materialmente allegato, nel quale sono stati fissati i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario della Concessione, per un periodo di anni 20 (*venti*). I presupposti e le condizioni di base, che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del Concessionario, sono i seguenti:

- a) che il servizio di gestione della rete di teleriscaldamento comunale sia quello descritto nel documento 4 Progetto di gestione (*di seguito, per*

brevità, “Servizio”). Ogni variazione del perimetro della Concessione, come appena descritto, sarà motivo di revisione del PEF, da attuare mediante rideterminazione di nuove condizioni di equilibrio;

b) che il perimetro della Concessione sia quello descritto nella documentazione posta a base di gara, per quanto attiene: (i) alla realizzazione dell’impianto di cogenerazione al servizio della rete di teleriscaldamento del Comune di Alzano Lombardo in un’area di proprietà comunale; (ii) alla posa in opera del sistema di accumulo termico; (iii) agli adeguamenti idraulici di centrale; (iv) alla realizzazione di nuove sotto centrali di scambio termico e alla riattivazione di quelle esistenti; (v) all’estensione della rete di teleriscaldamento; (vi) allo smantellamento della centrale esistente; (vii) allo spostamento di alcune caldaie esistenti nel nuovo fabbricato di centrale con funzione di integrazione e di back-up al cogeneratore *((i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) di seguito, per brevità, “Impianto”);* (viii) alla potenza del cogeneratore, in grado di generare energia elettrica e termica su base annua, pari a circa 2 MW; (ix) che non vi siano aree da espropriare per la riqualificazione della centrale e per l’estensione della rete. Ogni variazione del perimetro della Concessione, come appena descritto, sarà motivo di revisione del PEF, da attuare mediante rideterminazione di nuove condizioni di equilibrio;

c) che la quantità e la qualità dei lavori di riqualificazione della centrale e di estensione della rete accessori al Servizio *(di seguito, per brevità, “lavori accessori”)* siano quelle offerte in gara dal Concessionario,

ossia: lavori per un importo complessivamente pari a € 4.584.272,00

(euroquattromilionicinquecentoottantaquattromiladuecentosettantadue/00) oltre IVA, nella composizione qualitativa e secondo i programmi operativi descritti nell'offerta tecnica del Concessionario;

d) che la quantità e la qualità delle manutenzioni dell'Impianto, nel corso dell'intera durata della Concessione, siano quelle offerte in gara dal Concessionario, ossia: costi operativi, nel corso dell'intera durata della Concessione, per un importo complessivamente pari a € 4.749.000,00 *(euro quattromilionsettecentoquarantanove/00)* oltre IVA;

e) che le attività di manutenzione straordinaria sull'Impianto già esistente, nel corso dell'intera durata della Concessione, siano finanziati mediante un accantonamento contabile e finanziario annuale in apposito fondo di riserva (O&MRA), di importo pari a € 10.100,00 *(diecimilacento/00)* mentre la manutenzione straordinaria sui lavori accessori è interamente a carico del Concessionario;

f) che le tariffe di vendita dell'energia termica *(di seguito, per brevità, "Tariffe")* siano rivalutate periodicamente, in coerenza con il successivo Art. 19 e con i singoli contratti con le utenze;

g) che la prima rivalutazione delle Tariffe venga effettuata alla data della sottoscrizione del presente contratto, per tener conto del tempo trascorso dalla data di elaborazione del PEF a base di gara;

h) che i ricavi da Titoli di Efficienza Energetica *(TEE o Certificati Bianchi)* siano regolarmente incassati dal Concessionario, per una durata non inferiore a 15 *(anni)* anni solari;

i) che il tempo di approvazione dei progetti definitivi/esecutivi non si

protragga oltre i 3 (*tre*) mesi dalla data della loro presentazione

all'ultimo degli uffici competenti da parte del Concessionario;

- j) che non si scopra necessario che debba essere effettuata ogni e qualsiasi bonifica nei siti oggetto di intervento e/o che non si verifichi il ritrovamento di reperti archeologici nel sottosuolo nei siti oggetto di intervento.

6) Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che il PEF si trovi in condizioni di equilibrio quando sussistono contemporaneamente sia le condizioni di equilibrio economico (*convenienza economica o redditività*) sia le condizioni di equilibrio finanziario (*sostenibilità finanziaria o bancabilità*), laddove:

- a) per convenienza economica, s'intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco della durata della Concessione e di generare un livello di redditività del capitale investito adeguato alle aspettative dell'investitore privato;

- b) per sostenibilità finanziaria, s'intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso dei finanziamenti attivati per la sua realizzazione.

7) Le Parti si danno reciprocamente atto che l'equilibrio economico-finanziario della Concessione al quale tornare in caso di alterazione dell'equilibrio economico e finanziario è espresso dall'indicatore TIR progetto (post tax) pari a 5,6%.

8) In data 01/10/2019, a garanzia della continuità del servizio di Teleriscaldamento, veniva sottoscritto Verbale di Consegna sotto riserva di legge, in via d'urgenza, depositato agli atti.

9) Con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 in data 29/04/2020 ad oggetto “Partenariato pubblico privato (PPP) inerente la gestione della Rete di Teleriscaldamento comunale ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 (CUP H31C19000070005). Concessionario: R.T.I. Fenice S.p.A. (Gruppo Edison S.p.A.) e Comat Energia s.r.l. - Approvazione, in linea tecnica, Progetto definitivo”, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato, in linea tecnica, il Progetto definitivo presentato dal promotore.

10) La Società Capogruppo Mandataria FENICE S.p.A., ai fini dell'informativa antimafia, è iscritta nell'elenco della Provincia di Torino (c.d. White-list) dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori maggiormente a rischio individuati dall'art. 1, commi 53 e 54 della Legge 6/11/2012, n. 190 e s.m.i., come da Decreto della Prefettura di Torino in data 29/11/2019 Prot. n. 13128/2014 -Area 1bis-ANT, depositato agli atti;

11) Per la Società Mandante COMAT ENERGIA s.r.l., ora EDISON TELERISCALDAMENTO s.r.l. con sede legale in Via Acqui 86 Rivoli (TO) Cap 10098 Codice Fiscale e Partita IVA 11648480017, in data 24/03/2020 con protocollo PRMIUTG Ingresso006491220200324 è stata richiesta informativa antimafia ai sensi del D.lgs. n.159/2011 alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.). Ai sensi dell'art.92, commi 2 e 3, del D.lgs. n.159/2011 che così dispone “...il Prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione della banca dati nazionale. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il Prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite

nei successivi quarantacinque giorni. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'art.83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia", si procede a formalizzare il presente contratto pur in assenza dell'informativa antimafia, intendendo che lo stesso sarà risolto "di diritto" qualora dovessero risultare positive le informazioni in parola;

12) Sono state concluse, con esito positivo, tutte le altre verifiche d'ufficio propedeutiche alla stipula del presente atto e che pertanto l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ed il Promotore può assumere la qualifica di Concessionario, così addivenendo alla stipula del presente contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1) Il Contratto regola il rapporto tra le Parti.

2) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

3) I Documenti Contrattuali che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e che si intendono integralmente richiamati ancorché non materialmente allegati al presente atto, sono i seguenti:

Allegato 1 - Elenco dei documenti contrattuali

Allegato 2 - Elenco delle definizioni

Allegato 3 - Indicatori di performance - penali

Allegato 4 - Matrice dei rischi

Allegato 5 - Planimetria catastale delle aree interessate dai lavori accessori

Allegato 6 - Contratto per utenze comunali

Allegato 7 - Progetto di gestione

Allegato 8 - Pareri, provvedimenti e atti amministrativi

Allegato 9 - Progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori accessori

Allegato 10 - Programma operativo delle attività del Concedente e del Concessionario per la realizzazione dei lavori accessori

Allegato 11 - Piano economico e finanziario della Concessione

Allegato 12 - Cauzione definitiva di cui all'articolo 183, comma 13, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e polizze assicurative relative alla gestione

Allegato 13 - Cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e polizze assicurative relative alla realizzazione dei lavori accessori

Allegato 14- Documentazione di gara

Allegato 15 - Risposte ai quesiti presentati in fase di gara

Allegato 16 - Offerta del Concessionario

Allegato 17 - Estremi del conto corrente dedicato del Concessionario e dati identificativi delle persone delegate ai sensi dell'Art. 10 del Contratto

Allegato 18 - Analisi della Sostenibilità

4) Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applicano la normativa dell'Unione Europea in materia di contratti pubblici e in materia di fondi strutturali, la normativa nazionale di recepimento in entrambi i predetti ambiti, il Manual on Government Deficit and Debt, Eurostat - 2016 edition (*di seguito, per brevità, "Manuale Eurostat") e le buone pratiche in materia di partenariato pubblico privato.*

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

1) Ai fini del Contratto, i termini elencati nell'Allegato 2, ove utilizzati con la

lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell'Allegato medesimo.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONI GENERALI

1) Il Contratto costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili.

2) Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce:

a) di essere dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e ad adempiere validamente le obbligazioni da esso derivanti;

b) di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) di essere in possesso al momento della stipula del Contratto e che sarà in possesso per l'intera durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;

d) che non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti del Concessionario o di alcuno dei soci del Concessionario, che possa pregiudicare la capacità di adempiere le obbligazioni derivanti dal Contratto;

e) che non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto, ai sensi dell'articolo 32, commi 9 e 11, del Codice.

3) Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a

riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

4) Non è ammessa la cessione del Contratto.

ARTICOLO 4 - OGGETTO

1) Il Contratto ha per oggetto l'affidamento in Concessione della gestione della rete di Teleriscaldamento, nonché della progettazione esecutiva e della realizzazione dei Lavori accessori.

2) Il valore della Concessione è complessivamente pari a € 34.045.000,00 (*euro trentaquattromilioniquarantacinquemila/00*) oltre IVA. Il valore dell'investimento, consistente nella realizzazione di lavori, è pari a € 4.584.272,00 (*euroquattromilionicinquecentoottantaquattromiladuecentosettantadue/00*) oltre IVA, dei quali, per i lavori accessori € 3.758.321,00 (*eurotre milioni e settecentocinquantottomilatrecentoventuno/00*), oltre ad oneri per la sicurezza pari ad € 56.375,00 (*cinquantasemilatrecentosettantacinque/00*) oltre IVA.

3) In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività:

- a. l'erogazione del Servizio di Teleriscaldamento da parte del Concessionario per l'intera durata della Concessione;
- b. l'elaborazione della progettazione esecutiva dei Lavori accessori;
- c. ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla gestione del Servizio nonché alla progettazione e all'esecuzione dei lavori

accessori;

d. l'esecuzione dei lavori accessori a regola d'arte e in conformità

ai progetti definitivi/esecutivi;

e. la manutenzione ordinaria e straordinaria dei lavori accessori

secondo le previsioni dei progetti definitivi/esecutivi e del

piano di manutenzione dei lavori accessori e delle loro parti, in

relazione al ciclo di vita dei lavori accessori.

4) Le attività di cui al comma 3 devono essere realizzate in conformità alle previsioni del Contratto.

5) La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la sua vigenza, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del Contratto.

6) Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, i materiali, gli impianti, i procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto. Sono in ogni caso a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.

7) Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel Contratto.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1) La Concessione ha una durata complessiva di anni 20 (venti), a decorrere dalla data di consegna del Servizio, come risultante dal precitato Verbale in data 01.10.2019.

SEZIONE II – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

ARTICOLO 6- OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO

1.1 Gestione del Servizio

1) La gestione del Servizio ha inizio con la formale consegna del Servizio, come detto già avvenuta in data 01.10.2019, con redazione del relativo Verbale di consegna sotto riserva di legge, con il quale il Responsabile del procedimento e Direttore dell'Esecuzione geom. Ravanelli Warner, ha dato avvio all'esecuzione del servizio di gestione della rete di teleriscaldamento comunale, consegnando la rete e l'annessa centrale termica nello stato di consistenza in cui le medesime si trovano.

2) Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione del Servizio, anche con riferimento ai terzi appaltatori e ai subappaltatori.

3) In caso di affidamento diretto da parte del Concessionario ai propri soci, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice, da regolare mediante apposito atto contrattuale, valgono le seguenti condizioni:

- a) i soci che svolgono direttamente il Servizio devono essere qualificati per le attività da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel bando

di gara;

b) il Servizio deve essere eseguito nel rispetto delle prescrizioni del

Progetto di gestione;

c) il Servizio può essere subappaltato entro i limiti qualitativi e quantitativi dichiarati in sede di offerta.

4) Il Concessionario procede all'affidamento a terzi del Servizio non eseguito direttamente dai soci o in subappalto, mediante procedura di evidenza pubblica ai sensi del Codice, nel rispetto dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dalla documentazione di gara.

5) Il Concessionario s'impegna a depositare presso il Concedente, entro e non oltre 15 (*quindici*) giorni dall'inizio dell'esecuzione delle attività in appalto/subappalto, copia del contratto di appalto/subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte dell'appaltatore/subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.

6) Il Concessionario s'impegna a eseguire la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria programmate dei lavori accessori, con le modalità e nei tempi previsti nel Programma manutentivo, in modo da garantirne la piena funzionalità per l'intera durata della Concessione, con l'obbligo, alla sua scadenza, di consegnare i lavori accessori al Concedente in perfetto stato di manutenzione, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso così come previsto nel Progetto di gestione.

6.2 Progettazione e realizzazione dei Lavori accessori

1) Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario s'impegna, sotto la propria esclusiva e completa

responsabilità, a effettuare tutte le attività inerenti alla gestione del Servizio nonché alla progettazione e alla realizzazione dei lavori accessori.

2) Per la progettazione, il Concessionario, a propria cura e spese, assume l'obbligo di:

a) eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto e per la corretta elaborazione degli elaborati progettuali;

b) redigere i progetti esecutivi, secondo quanto indicato nell'oggetto del Contatto e nel rispetto delle norme di settore applicabili;

b-bis) sottoporre al Concedente, per la sua approvazione, i progetti esecutivi corredati dalle Autorizzazioni la cui acquisizione e la cui conservazione è di competenza del Concessionario, entro 13 settimane dalla data di ottenimento delle autorizzazioni;

b-ter) sottoporre al Concedente, per la sua approvazione, i progetti esecutivi, rielaborati sulla base delle prescrizioni e/o delle osservazioni formulate dal Concedente o da altri organismi preposti alla loro approvazione, entro 30 giorni dalla richiesta del Concedente. Gli aggravii in termini di tempi derivanti da tali prescrizioni, causando un allungamento dei tempi di autorizzazione, causeranno uno scostamento equivalente dei vincoli posti alla precedente lettera b-bis).

3) Gli aggravii in termini di costi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui sopra sono a carico del Concessionario salvo che quest'ultimo dimostri che il ritardo derivi dal fatto del Concedente e di aver comunque attivato, in maniera diligente e tempestiva, ogni mezzo e azione ai fini del loro ottenimento. Qualora il mancato o ritardato ottenimento delle

Autorizzazioni dipenda dal fatto del terzo, nulla è dovuto tra le Parti.

4) Decorsi i termini di cui sopra, si applicheranno le penali di cui al successivo Art. 18.

5) Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre al Concedente i progetti definitivi/esecutivi, per la sua approvazione, entro il termine essenziale di 180 giorni, decorrente dalla data odierna, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile e del successivo Art. 28.

6) Il Concessionario si obbliga altresì a:

a) erogare il Servizio, in conformità a quanto previsto nella documentazione di offerta;

b) realizzare i Lavori accessori a regola d'arte, secondo quanto previsto nei progetti definitivi/esecutivi approvati dal Concedente e con la scansione temporale specificata nei relativi Programmi operativi;

c) partecipare alla tenuta della contabilità dei Lavori accessori con le modalità di cui agli articoli 181 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, compresi gli obblighi di informazione e di comunicazione ivi previsti;

d) mantenere i Lavori accessori, secondo quanto previsto nei Piani di manutenzione degli interventi edili e impiantistici;

e) porre in essere l'attività amministrativa necessaria per l'ottenimento, in nome e per conto del Concedente dei Certificati Bianchi previsti nel PEF per l'equilibrio economico e finanziario dell'operazione;

f) porre in essere l'attività amministrativa necessaria per l'ottenimento, in nome e per conto del Concedente, di ogni altra misura incentivante e/o dei finanziamenti pubblici che dovessero rendersi disponibili per

l'esecuzione di qualsiasi attività che costituisca oggetto del Contratto o che sia ad essa complementare e/o supplementare, allo scopo di far incassare ad esso Concedente i contributi pubblici tempo per tempo disponibili, salvo il riconoscimento al Concessionario di tutti costi che verranno sostenuti per l'esperimento delle relative pratiche al momento del riequilibrio del PEF rivolto ad assorbire, nell'ambito della Concessione, i predetti finanziamenti di scopo. Il riequilibrio del PEF, che verrà effettuato in favore del Concedente, potrà consistere in un decremento delle Tariffe e/o in una riduzione della durata della Concessione e/o nel finanziamento della realizzazione di ulteriori lavori accessori al Servizio;

g) prestare e mantenere, ovvero assicurare che siano prestate e mantenute, tutte le garanzie e le polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e del Contratto;

h) svolgere tutte le attività oggetto del Contratto con la massima diligenza e nel pieno rispetto della normativa applicabile;

i) rispettare i tempi previsti nel Contratto e nei Programmi operativi ad esso allegati, dandone periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero;

j) prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;

k) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

7) Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel Contratto a suo carico.

8) Il Concessionario non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori accessori e nel corso della gestione del Servizio, la mancata conoscenza di condizioni e/o di elementi non valutabili ai sensi dell'articolo 1176 del Codice Civile, tranne nel caso in cui tali nuovi elementi si configurino quali cause di Forza Maggiore.

9) Il Concessionario si obbliga, al più tardi decorsi 90 (*novanta*) giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto, a dimostrare la disponibilità delle risorse a suo carico necessarie alla realizzazione dei lavori accessori, compresa l'eventuale stipula del contratto di finanziamento o, in mancanza, l'eventuale sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni di progetto. Decorso detto termine senza che il Concessionario vi abbia provveduto, il Contratto s'intende risolto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile e del successivo Art. 28 e il Concessionario medesimo non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi comprese quelle relative alla progettazione.

10) Nel caso di accensione di mutui dedicati, che non trovino estinzione entro il periodo di Concessione, il Concessionario dovrà negoziarli prevedendo la possibilità di estinguere anticipatamente tali debiti alla scadenza del periodo di Concessione ovvero prevedendo la possibilità di subentro nel contratto di finanziamento da parte del nuovo concessionario.

6.3 Ulteriori obblighi a carico del Concessionario:

1) Il Concessionario s'impegna a:

a) entra la prima annualità della concessione, al versamento di un

contributo *una-tantum* di € 70.000,00 (*settantamilaeuro/oo*)

omnicomprensivi, a titolo di ammortamento degli impianti esistenti costituenti la rete di teleriscaldamento di proprietà comunale;

b) a riconoscere un canone annuale di € 10.100,00 (*diecimilacentoeuro/oo*)

sottoforma di fondo rotativo vincolato e finalizzato alla manutenzione straordinaria della rete comunale del teleriscaldamento;

c) entro la prima annualità di concessione, al versamento delle somme da

corrispondere al personale dell'amministrazione comunale a titolo di incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016,

pari a complessivi € 30.517,57

(*trentamilacinquecentodiciassetteeuro/57*), calcolato ai sensi della

Tabella A ($€ 3.814.696 * 2\% * 40\%$) di cui all'art. 8 del Regolamento

comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per

funzioni tecniche e l'innovazione di cui alla deliberazione della Giunta

Comunale n. 46 del 26/02/2018, esecutiva a norma di legge;

c) fornire al Concedente, ove richiesto, ogni documento, informazione e

notizia utile alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli

obblighi su di esso gravanti ai sensi della Convenzione e rendere

disponibili tali documenti in formato digitale;

d) trasmettere al Responsabile del procedimento e al Direttore dei lavori

tutti i chiarimenti tecnici richiesti;

e) partecipare alle visite che il Direttore dei lavori, il Responsabile del

procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettueranno, al

fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza; si impegna,

altresì, a partecipare alle visite stabilite per i collaudi in corso d'opera;

f) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:

- i. ogni circostanza o evento che potrebbe comportare ritardi sia nell'esecuzione dei Lavori accessori sia nell'erogazione del Servizio sia l'indisponibilità, anche parziale, dei Lavori accessori o del Servizio;
- ii. la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione del o per il recesso dal Contratto;
- iii. la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito concesse al Concessionario ai sensi del contratto di finanziamento, ovvero per l'esercizio da parte dei finanziatori di facoltà volte a limitare l'operatività del Concessionario o l'escussione di garanzie o impegni previsti nel contratto di finanziamento a carico del Concessionario;
- iv. le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario, che possano pregiudicare la sua capacità di adempiere gli obblighi derivanti dal Contratto;
- v. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione, sui progetti definitivi/esecutivi dei lavori accessori, sulla gestione del Servizio ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere le obbligazioni poste a suo carico dal Contratto;

g) fornire al Concedente una relazione annuale in forma digitale sull'andamento della gestione, al fine della verifica del rispetto degli obblighi di gestione assunti con la sottoscrizione del Contratto, che verrà consegnato al termine di ciascun anno di durata del Contratto, e di un rendiconto finale, che, al termine della durata della Concessione, verrà consegnato al Concedente, quale rapporto storico sull'efficacia del Servizio e dei lavori accessori, come previsto nel Progetto di gestione;

h) tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause imputabili al Concessionario.

ARTICOLO 7 – SOSPENSIONE E PROROGA DELLA CONCESSIONE

1) La sospensione e l'eventuale proroga del Servizio sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui all'articolo 107 del Codice.

2) La sospensione totale o parziale del Servizio può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee a impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della gestione e alla sua ripresa. Il Servizio può essere sospeso:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, della gestione del Servizio;

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;

c) per le cause di Forza maggiore di cui al successivo Art. 11.

In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

3) Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la gestione del Servizio.

4) Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 2, il Concessionario che non sia in grado di prestare il Servizio, in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, la parte del Servizio che non può essere prestata o la cui erogazione subisce seppur parziali modifiche in conseguenza dell'evento.

5) Il RUP può disporre la sospensione del Servizio, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e delle cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura della parte del Servizio sospeso, dei mezzi e degli strumenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui sia stato nominato un Direttore dell'Esecuzione, il verbale è trasmesso al RUP a mezzo posta certificata entro e non oltre cinque giorni dalla data di elaborazione.

6) Il Concedente si riserva in ogni momento, la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale del Servizio per motivi di pubblico interesse o necessità, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza, dando preavviso scritto al Concessionario entro un termine non inferiore a 15 (*quindici*) giorni.

7) Nelle ipotesi di cui ai commi 2, qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i 30 (*trenta*)

giorni di cui alla precedente lettera a), decorrenti dalla data di inizio della sospensione che risulta dal relativo verbale, il Concessionario può chiedere la proroga della durata della gestione di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione ecceda la durata prevista nel presente comma 7, le Parti potranno avviare la procedura di revisione del PEF.

8) La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP redige il verbale di ripresa della parte del Servizio interessata dall'evento indicandone i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui sia stato nominato un Direttore dell'Esecuzione, il verbale è trasmesso al RUP, a mezzo posta certificata, entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.

9) Nei casi di sospensione totale o parziale del Servizio disposta per cause diverse da quelle di cui al precedente comma 2, al Concessionario è dovuto un indennizzo quantificato sulla base dei criteri di cui al successivo Art. 12, comma 8.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE

Il Concedente s'impegna a corrispondere al Concessionario tutte le somme dovute, ai sensi del successivo Art. 19, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.

Il Concedente garantisce che gli importi da corrispondere al Concessionario siano stati effettivamente stanziati e destinati alla Concessione.

Il Concedente mette a disposizione del Concessionario le aree e gli spazi necessari alla realizzazione e alla gestione della nuova centrale per la durata della concessione.

Al Concedente compete inoltre:

- vigilare sulla corretta erogazione del Servizio da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'Utente, così come descritti nel Progetto di gestione, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;

- compiere le attività amministrative di sua competenza, necessarie all'esecuzione della Concessione e alla puntuale realizzazione dei lavori accessori, ossia:

- approvare la progettazione elaborata dal Concessionario entro 30 (*trenta*) giorni dalla data di presentazione all'ufficio competente o dall'acquisizione dell'eventuale ultimo parere di altro Ente;

- porre in essere le formalità e gli adempimenti non delegabili ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni, come di seguito riportati:

- occupazione del suolo pubblico;

- compiere le attività di verifica ai fini dell'approvazione dei progetti esecutivi presentati dal Concessionario e dare riscontro al Concessionario entro e non oltre 30 (*trenta*) giorni dalla ricezione. Nel momento in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al progetto presentato, il predetto termine decorre dalla nuova consegna;

- nominare il Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori ed eventualmente l'Ufficio di Direzione dei Lavori, l'Organismo di Collaudo ed eventualmente il Direttore dell'Esecuzione, nel rispetto dell'articolo 31, comma 13, del Codice;

- richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri di ispezione,

accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al

rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;

- segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità

nazionale anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del

Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture

e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della

Legge 10 ottobre 1990 n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali

provvedimenti adottati.

Il Concedente s'impegna a comunicare al Concessionario ogni evento

rilevante, circostanza o provvedimento che condizioni la Concessione, nel

corso della sua durata. In particolare, il Concedente trasmetterà al

Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

- ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che abbia interesse

nel procedimento;

- ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo degli spazi,

degli impianti e delle aree interferenti e/o limitrofe a quelle oggetto della

Concessione;

- l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la

revoca della Concessione ai sensi del successivo Art. 32.

ARTICOLO 9 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal

Contratto. In particolare, egli è responsabile:

- dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e

della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso

che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei

Documenti Contrattuali sono state da esso Concessionario esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;

- dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, come conseguenza diretta e/o indiretta delle sue attività, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione;

- dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;

-di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della gestione del Servizio, della progettazione definitiva/esecutiva e dell'esecuzione dei Lavori accessori e di tutte le attività connesse.

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, le Parti si impegnano a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine, il Concessionario si obbliga a utilizzare il conto corrente bancario di seguito indicato, dedicato in via non esclusiva al Contratto, sul quale dovranno essere registrati tutti movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario e a far sì che siano autorizzate ad operare su tale conto esclusivamente le persone di seguito indicate:

-conto corrente bancario identificato dal codice IBAN:

IT36A0306901000100000079144 acceso presso Intesa Sanpaolo S.p.A.

-generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto:

Gianfranco Giolitti (C.F. GLTGFR64A15L219S).

Ciascun bonifico bancario deve riportare, in relazione a ciascuna transazione

posta in essere dal Concessionario, il CUP n. H31C19000070005 e il CIG n.

79964027AD.

Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro

e non oltre 7 (*sette*) giorni, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai

dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato sopra

menzionato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a

operare su detto conto.

Il mancato utilizzo nella transazione finanziaria, ai sensi di quanto disposto

dall'articolo 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010, del bonifico bancario o

postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle

operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai

sensi del successivo Art. 28.

Il Concessionario si obbliga, a mente dell'articolo 3, commi 8 e 9 della Legge

n. 136/2010, a inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di

nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, con

divieto di ulteriore subappalto nonché con l'impegno a inserire la medesima

clausola nei contratti da questi ultimi sottoscritti con i propri subcontraenti.

Qualora il Concessionario abbia notizia dell'inadempimento della propria

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra

richiamata, sarà tenuto a darne immediata comunicazione al Concedente e alla

Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bergamo.

Il Concessionario si obbliga e garantisce inoltre che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bergamo qualora detti subappaltatori e/o subcontraenti abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010.

Il Concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata.

In caso di cessione dei crediti, il Concessionario s'impegna a comunicare al cessionario il CUP e il CIG, che devono essere riportati sugli strumenti di pagamento utilizzati.

ARTICOLO 11 – FORZA MAGGIORE

Qualora si verifichi un qualsiasi evento di Forza maggiore, la Parte che non può adempiere a causa di tale evento ne dovrà dare immediata comunicazione scritta alla controparte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento e indicandone la prevedibile durata. Essa Parte dovrà altresì indicare gli effetti e i rimedi che intende attivare.

Alla ricezione di tale informativa, le Parti individueranno in contraddittorio le

possibili azioni comuni di risoluzione e/o di mitigazione degli effetti causati dalla forza maggiore. Ciascuna Parte è tenuta a prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative al regolare svolgimento delle attività oggetto di Concessione.

ARTICOLO 12 – SOSPENSIONE E PROROGA DEL SERVIZIO

Fermo restando quanto previsto dal precedente Art. 11, qualora in seguito a un evento di Forza maggiore o altro evento non imputabile al Concessionario, esso Concessionario non sia in grado di prestare il Servizio in tutto e/o in parte, dovrà essere fornita al Concedente un'informativa contenente la descrizione della parte del Servizio che non può essere prestata a causa di tale evento.

Entro 15 (*quindici*) giorni dall'avvenuta ricezione di tale informativa, il Concedente potrà chiedere eventuali chiarimenti e sollevare eccezioni nei successivi 15 giorni circa le motivazioni addotte dal Concessionario in relazione alla parte del Servizio non erogabile.

Ove il Concessionario contesti le eccezioni sollevate dal Concedente, le Parti avranno 15 (*quindici*) giorni di tempo per il raggiungimento di un accordo per l'erogazione della parte del Servizio interessata dall'evento. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, il Concedente applicherà le penali di cui al successivo Art. 20.

Qualora il Concedente non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sull'informativa inviata dal Concessionario entro il termine di cui al precedente comma, il Concessionario medesimo dovrà comunque continuare a fornire la parte del Servizio erogabile indicata nell'informativa.

Il Concedente si riserva in ogni momento la facoltà di richiedere la

sospensione totale o parziale del Servizio per motivi di pubblico interesse o di necessità, inclusi il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché per comprovate ragioni tecnico-logistiche, dando preavviso scritto al Concessionario non inferiore a 15 (*quindici*) giorni. Nell'eventualità di tale sospensione, troveranno applicazione le disposizioni di cui al successivo comma.

Fermo restando l'obbligo delle Parti ad attivarsi per consentire un'immediata ripresa del Servizio nella sua totalità, nelle ipotesi di cui al precedente comma.

Qualora la sospensione ecceda i 30 (*trenta*) giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al precedente comma primo, i termini di gestione del Servizio nonché il periodo di validità del Contratto si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione ovvero, in caso di sospensione parziale, saranno prorogati di comune accordo tra le Parti;

Qualora i periodi di sospensione, singolarmente o cumulativamente considerati, siano tali da comportare un'Alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, il Concessionario, al fine di ripristinare l'equilibrio medesimo, potrà avviare la procedura di revisione del PEF di cui al successivo Art. 22.

È fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo in merito alla revisione del PEF, di recedere dalla Convenzione ai sensi del successivo Art. 33.

Qualora l'evento di Forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di gestire il Servizio, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del Codice Civile. La risoluzione

comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo dei lavori accessori realizzati dal Concessionario a regola d'arte, in tutto o in parte, al netto degli ammortamenti e dell'eventuale erogazione di un contributo in conto investimenti. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.

ARTICOLO 13 – SOSPENSIONE E PROROGA DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI ACCESSORI

1) Fatte salve le ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, in nessun altro caso il Concessionario potrà sospendere unilateralmente l'esecuzione dei lavori accessori.

2) Qualora un evento di forza maggiore o una delle altre circostanze di cui all'articolo 107 del Codice determini una sospensione totale dell'attività di realizzazione, per un periodo massimo di 30 (*trenta*) giorni decorrenti dalla data indicata nel verbale di sospensione, i termini di realizzazione dei lavori accessori nonché il periodo di durata della Concessione si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.

3) In ogni caso, e fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, il Concedente si riserva la facoltà, per comprovate ragioni di carattere tecnico e/o logistico connesse all'esecuzione delle attività che riguardano l'oggetto della Concessione, di richiedere al Concessionario la sospensione parziale dell'esecuzione dei lavori accessori in qualunque momento.

4) Qualora la sospensione totale dei lavori accessori di cui al precedente

comma 2 superi il periodo ivi previsto e comporti maggiori oneri che non siano in alcun modo imputabili al Concessionario e che comunque sia tale da comportare un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, le Parti potranno avviare la procedura di revisione del PEF di cui al successivo Art. 22. È fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo, di recedere dalla Convenzione ai sensi del successivo Art. 33.

5) Qualora l'evento di Forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare i lavori accessori, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del Codice Civile. La risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo dei lavori accessori realizzati dal Concessionario a regola d'arte, in tutto o in parte, al netto degli ammortamenti e dell'eventuale erogazione di un contributo in conto investimenti. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.

6) Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui al comma 2, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% (*dieci per cento*) e le spese generali nella misura del 15% (*quindici per cento*) e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5% (*sei virgola cinque per cento*). Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e

moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo

previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui al

presente comma;

- la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata

percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi

legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs.

9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10% (*dieci*

per cento), rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

- il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte

sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione,

dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano

d'opera accertati dal Direttore dei Lavori;

- la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei

coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

7) Qualora la sospensione o le sospensioni parziali dei lavori

accessori, disposte per ragioni di necessità o d'interesse pubblico ai

sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice, siano superiori a un

quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori

medesimi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il

Concessionario può chiedere la risoluzione del Contratto senza

indennità. Se il Concedente si oppone alla risoluzione, il

Concessionario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti

dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

SEZIONE III – PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

ARTICOLO 14 – ESECUZIONE DEI LAVORI

1) Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice.

2) I soci cui sono affidati direttamente i lavori sono tenuti a eseguirli nel rispetto delle percentuali indicate in sede di offerta. Tali percentuali sono modificabili solo previa autorizzazione del Concedente e tenuto conto dei requisiti di qualificazione posseduti dai soci interessati.

3) L'esecuzione diretta dei lavori di cui al comma 1 è regolata mediante apposito atto contrattuale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i lavori devono essere eseguiti a regola d'arte, nel rispetto delle previsioni del Contratto e in conformità ai Progetti definitivi/esecutivi approvati;

b) i lavori possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di offerta;

c) per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del valore massimo del 2% (*due per cento*), si deve fare riferimento al valore complessivo delle prestazioni contrattuali ancorché frazionate tra i singoli soci;

d) i prezzi applicati saranno quelli dell'elenco dei prezzi unitari allegato alla documentazione in sede di gara. Qualora nel corso della Concessione sia necessario eseguire lavorazioni non previste nel presente contratto e pertanto non contenuti nell'elenco prezzi unitari di cui sopra, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali verranno determinati dalle Parti al Tavolo di Coordinamento di cui al successivo art. 23.

4) Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l'articolo 174 del Codice.

5) Il Concessionario procede all'affidamento a terzi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere c) e d) e all'art. 164, comma 5 del Codice, dei lavori non eseguiti direttamente dai soci o in subappalto, mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei requisiti previsti dagli articoli 80 e 83 del Codice, dalla normativa vigente e dalla Documentazione di Gara.

6) Il Concessionario s'impegna a depositare presso il Concedente, almeno 10 (*dieci*) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in appalto e/o in subappalto, la copia autentica del Contratto di appalto e/o di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte dell'appaltatore e/o del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali dichiarati in sede di offerta.

7) Il Concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente della corretta esecuzione del Contratto.

**ARTICOLO 15 – RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE**

Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento e i relativi uffici di supporto.

Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione (*se nominato*), l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto,

esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*”.

Il Direttore dei Lavori esercita le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario.

ARTICOLO 16 – COLLAUDO

Le attività di Collaudo, in corso d’opera e finale, sono effettuate da un/a Collaudatore/Commissione di Collaudo nominato/a dal Concedente, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 102, commi 6 e 7, del Codice.

I costi e gli oneri relativi alle attività di collaudo, compresi i compensi di Collaudatore/Commissione di Collaudo, sono indicati nel quadro economico.

Il Concessionario s’impegna a fornire l’assistenza e la collaborazione necessarie all’esperimento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.

Del Collaudo in Corso d’Opera è redatto apposito verbale.

Entro 6 (*sei*) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, è emesso il Certificato di Collaudo di cui all’articolo 102, comma 3, del Codice.

ARTICOLO 17 – MODIFICHE DEL CONTRATTO

1) Il Contratto può essere modificato mediante la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'articolo 175, commi 1 e 4, del Codice:

a) modifiche previste nei Documenti di Gara iniziali, tra i quali anche la bozza di convenzione (*lavori e servizi complementari*);

b) lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;

c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione (*varianti*);

d) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d);

e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell'articolo 175, comma 7 (*varianti*).

2) Le Parti convengono che, qualora nel corso della durata della Concessione il Concedente, anche eventualmente su proposta non vincolante del Concessionario, ritenga necessario o stimi anche solo opportuno, nelle ipotesi e nei limiti previsti dall'articolo 175 del Codice:

a. estendere ulteriormente la rete di teleriscaldamento; ovvero

b. effettuare interventi o servizi ulteriori rispetto a quelli previsti nell'offerta tecnica del Concessionario.

Allo scopo di ampliare il Servizio e/o allo scopo di migliorare lo stato dell'Impianto e/o di migliorare il rendimento della Concessione, anche

tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e/o delle misure incentivanti e/o dei finanziamenti che dovessero intervenire nel corso della sua durata, il Concedente e il Concessionario possano convenire, al Tavolo di Coordinamento di cui al successivo art. 23, di apportare variazioni alla Concessione e di rideterminare le nuove condizioni di equilibrio del PEF.

3) L'importo dell'investimento aggiuntivo, che potrebbe rendersi necessario o anche solo opportuno per estendere il Servizio a ulteriori estensioni della rete di teleriscaldamento e/o per un ampliamento del Servizio e/o per un miglioramento dello stato dell'Impianto e/o per un miglioramento del rendimento della Concessione, non potrà essere superiore al 50% (*cinquanta per cento*) del valore attuale della Concessione e comporterà una revisione del PEF ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 182, comma 3 del Codice.

4) L'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. L'erogazione del Servizio di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i.

5) L'eventuale aumento di valore, determinato da una o più modifiche di cui al comma 1, non può in ogni caso eccedere complessivamente il 50% (*cinquanta per cento*) del valore iniziale della Concessione. Il superamento di tale limite di valore determina l'obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.

6) Il Concessionario è in ogni caso responsabile degli errori e/o delle

omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali errori od omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.

7) Le modifiche contrattuali di cui al presente Art. 17, fatta eccezione per quelle di cui al comma 1, lettera d), comportano l'aggiornamento del PEF.

8) Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il Concessionario ai sensi dell'articolo 175, comma 7, lettera b), del Codice né alterare l'allocatione dei rischi.9) Il Concessionario sarà tenuto ad apportare ai progetti approvati le variazioni richieste dal Concedente, a condizione che dette variazioni:

a. non determinino un'alterazione sostanziale dei progetti definitivi/esecutivi;

b. non comportino incremento/decremento dei costi previsti per la realizzazione dei lavori accessori al di sopra/sotto del valore pari al 2,5% (*due virgola cinque per cento*) dell'importo complessivo di progetto e/o della tempistica per la realizzazione dei lavori accessori al di sopra del 5% (*cinque per cento*) dei giorni contrattuali e/o incremento/decremento dei costi di gestione previsti nel PEF al di sopra/sotto del valore pari al 1,5% (*uno virgola cinque per cento*), come desumibili dal PEF asseverato.

10) Alle medesime condizioni di cui ai punti precedenti, potranno essere proposte dal Concessionario le varianti che si rendessero necessarie per risolvere problematiche di carattere tecnico finalizzate a rendere più

funzionale la gestione del Servizio.

11) Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, qualora ricorra uno dei casi di cui all'articolo 106 e/o all'articolo 149 del Codice.

Nelle ipotesi di cui al precedente punto 11, le varianti potranno essere richieste dal Concedente al Concessionario o proposte dal Concessionario. Le eventuali perizie di variante dovranno essere approvate dal Concedente.

12) Nell'ipotesi in cui la variante sia stata proposta dal Concessionario, il Concedente s'impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

13) Le varianti in corso d'opera dovranno essere redatte utilizzando i prezzi di cui al precedente Art. 14.

14) Il Concessionario è tenuto a sostenere i costi relativi alle varianti in corso d'opera dovute al manifestarsi di errori od omissioni di progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dei Lavori accessori, ovvero la loro utilizzazione. In tali casi, il Concessionario dovrà altresì risarcire il Concedente di qualsiasi danno subito.

ARTICOLO 18 – PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE

1) Il Concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in Fase di progettazione e/o di realizzazione dei Lavori accessori.

2) Per ogni giorno di ritardo nella presentazione al Concedente dei Progetti definitivi/esecutivi, si applica una penale pari al 1‰ (uno per mille) dell'importo totale del valore stimato delle Spese Tecniche, al netto

dell'IVA.

3) Per ogni giorno di ritardo, imputabile al Concessionario, rispetto alla data di conclusione di tutti i lavori stabilita nell' Allegato 10 (Settimana 47 per concludere tutte le fasi fino alla 27), si applica una penale corrispondente allo 0,05‰ (*zero virgola zero cinque per mille*).
dell'importo totale di lavori e forniture.

4) Escluse le ipotesi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento da parte del Concessionario delle obbligazioni di cui ai precedenti Art. 6, comma 2, e all'Art. 9 si applica una penale pari a € 500,00 (*cinquecento/00*).

5) Il Concedente, per gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui al successivo Art. 24, comma 2.

6) Qualora il cumulo degli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penale sia complessivamente superiore al 10% (*dieci per cento*), da computare sull'importo totale dei lavori accessori al netto dell'IVA, il Concedente può esercitare la facoltà di cui al successivo Art. 28.

7) Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno. È fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'articolo 1382 del Codice Civile.

8) Qualora il Concessionario recuperi i ritardi maturati, assicurando il rilascio del certificato di collaudo nel termine stabilito dal Programma operativo, senza aver cagionato danni al Concedente, le somme versate a titolo di penale gli sono restituite senza interessi o ulteriori oneri.

ARTICOLO 19 – TARIFFE

1) Al Concessionario è attribuito il diritto di gestire funzionalmente e di

sfruttare economicamente il Servizio, per l'intera durata della Concessione, ricevendo dagli utenti il pagamento delle Tariffe.

2) Per la tariffazione dei consumi, il concessionario è tenuto ad aggiornare periodicamente le tariffe pattuite con le singole utenze facendo riferimento ai parametri tariffari stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente [ARERA ex AEEG], relativi alle condizioni di tutela del gas naturale. Nel caso di cessata pubblicazione delle tariffe da parte dell'ARERA, il Concessionario si riserva la facoltà di modificare la formula precedente di aggiornamento delle tariffe, mantenendone la coerenza rispetto ai principi iniziali del presente articolo.

Al riguardo, si fanno le seguenti precisazioni:

- per le utenze ad uso riscaldamento degli edifici comunali, si garantiscono eventuali ulteriori allacciamenti applicando tariffe non superiore s alle tariffe attualmente pattuite per le utenze comunali già allacciate come indicato in Allegato 6. Si garantisce inoltre (schema di analisi proposto nell'Allegato 18) la convenienza delle tariffe applicate dal Concessionario, rispetto all'adesione a convenzioni o AQ di Consip S.p.A. o della centrale regionale di riferimento [ARCA SINTEL], nel rispetto dell'art. 1, c.ma 449, Legge n. 296/2006 e dell'art. 1, c.ma 7 del D.L. n. 95/2012;

- per le altre utenze, le tariffe verranno costruite applicando una riduzione rispetto al costo attuale di produzione del calore con l'impianto termico dell'utente definito sulla base delle bollette e del consumo dei vettori energetici esistenti.

ARTICOLO 20 – PENALI PER DIFETTI DI ADEMPIMENTO

NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

1) Qualora le prestazioni di gestione rese dal Concessionario si discostino dai relativi indicatori di *performance*, secondo le modalità e i termini definiti nell'Allegato "Indicatori di *performance* - penali", si applicherà il sistema di incameramento delle penali di cui al predetto Allegato.

2) Il RUP, verificato il mancato raggiungimento del livello di qualsiasi indicatore di *performance*, comunica al Concessionario l'avvenuto inadempimento e la misura della relativa penale.

3) Ove il Concessionario non contesti l'applicazione e la misura della penale entro i 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, il Concedente provvederà all'incameramento della penale con le modalità previste nell'Allegato "Indicatori di *performance* - penali".

4) Ove il Concessionario contesti l'applicazione e la misura della penale, il Responsabile del procedimento convocherà la Parte entro 15 giorni dall'avvenuta contestazione e promuoverà l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, il Responsabile del Procedimento procederà in ogni caso all'irrogazione della penale.

5) Qualora a seguito dell'inadempimento del Concessionario, si rendesse necessario l'intervento sostitutivo del Concedente, l'entità della penale stabilita nell'Allegato "Indicatori di *performance* - penali" sarà maggiorata di una percentuale pari al 20% (*venti per cento*), a titolo di indennizzo per il disagio causato.

6) Resta in tutti i casi salva l'azione di risoluzione per inadempimento del Concessionario, ai sensi del successivo Art. 28, qualora il mancato raggiungimento dei livelli di *performance* di cui al precedente comma 1

comporti l'applicazione di penali, cumulativamente considerate, di ammontare complessivamente superiore al 10% (*dieci per cento*) del valore dei ricavi della gestione previsti per due annualità, al netto dell'IVA e al lordo dell'indicizzazione.

7) Il Concedente, per gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui al successivo Art. 24, comma 1.

SEZIONE IV – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

ARTICOLO 21 – EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1) Gli elementi indicati nelle Premesse costituiscono i presupposti dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione del Concessionario.

2) Le Parti prendono atto che l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione del Concessionario è dato dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico (*convenienza economica o redditività*) e di equilibrio finanziario (*sostenibilità finanziaria o bancabilità*) riconducibili agli indicatori contenuti nel PEF, tra i quali quelli nelle Premesse.

ARTICOLO 22 – RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1) Le Parti convengono di procedere a una revisione del PEF qualora si riscontri un'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 182, comma 3 del Codice e allorquando le variazioni degli indicatori di equilibrio siano determinate da eventi non imputabili al Concessionario, che richiede di procedere alla suddetta revisione. Rientrano tra tali eventi, oltre alle variazioni del perimetro della Concessione elencate nelle premesse, solo le seguenti fattispecie:

a) gli eventi di forza maggiore di cui all'Art. 11;

b) le cause di sospensione di cui agli Art. 7, 12 e 13;

c) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione, di gestione economica e/o funzionale dell'Impianto nonché di gestione del Servizio e/o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari;

d) le varianti di cui all'Art. 17, richieste dal Concedente o concordate tra le Parti, che comportino un'Alterazione dell'equilibrio economico-finanziario;

e) i periodi di sospensione di cui agli Art. 7, 12 e 13;

f) i lavori e i servizi complementari e i lavori e i servizi supplementari di cui all'Art. 17.

2) Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il Concessionario, la revisione del PEF dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente.

3) Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente punto 1, al fine di avviare la procedura di revisione del PEF, il Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al Concedente, con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa, che deve consistere nella presentazione di:

a) PEF, in formato editabile, in disequilibrio;

b) PEF, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione;

c) relazione esplicativa al PEF revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;

d) relazione dimostrativa dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;

e) proposta di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel PEF revisionato.

4) La revisione del PEF è finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di equilibrio di cui alle premesse, nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più eventi non imputabili al Concessionario che hanno dato luogo alla revisione.

5) Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla revisione del PEF, si applica quanto previsto al successivo Art. 33.

ARTICOLO 23 – TAVOLO DI COORDINAMENTO

1) Le Parti convengono di costituire, entro 90 (*novanta*) giorni dalla sottoscrizione del Contratto un organo denominato Tavolo di Coordinamento, avente la funzione di rappresentare il luogo nel quale il Concedente e il Concessionario dovranno discutere le questioni di carattere straordinario relative all'andamento della Concessione, per l'intero arco della sua durata.

2) Il Tavolo di Coordinamento sarà composto da un numero variabile di membri, nominati da entrambe le Parti, e potrà essere convocato almeno una volta all'anno al fine di prevenire le criticità che dovessero insorgere nel corso della Concessione.

3) Le modalità di convocazione e le regole di funzionamento del Tavolo di Coordinamento saranno definite da un regolamento, che verrà predisposto, di comune accordo tra le Parti, al tempo della sua formalizzazione, su iniziativa del Responsabile del procedimento del Concedente.

4) A ogni convocazione del Tavolo di Coordinamento partecipano:

a) un rappresentante del Concedente;

b) un rappresentante del Concessionario;

c) uno o più soggetti dotati delle competenze tecniche necessarie per affrontare le questioni che il Tavolo di Coordinamento di volta in volta convocato abbia a oggetto.

5) Il rappresentante del Concedente svolge le funzioni di presidente e, nella gestione del Tavolo di Coordinamento, è assistito da un segretario.

6) A titolo meramente esemplificativo, e fatto salvo quanto verrà più dettagliatamente previsto con il regolamento di cui sopra, il Tavolo di Coordinamento potrà avere a oggetto l'analisi e la formazione dell'accordo tra le Parti in ordine a qualsiasi modificazione dei presupposti di equilibrio del PEF, che richiedano aggiustamenti dei termini e delle condizioni della Concessione, onde consentirne l'esatto e continuo adempimento da parte di entrambe le Parti.

7) Le Parti inoltre convengono espressamente di voler rimettere al Tavolo di Coordinamento anche le questioni relative a quelle modificazioni dei termini e delle condizioni della Concessione che potrebbero emergere, nel corso della sua durata, quali elementi di maggiore efficienza della gestione del Servizio da parte del Concessionario, nell'esclusivo interesse del Concedente, nei limiti del 50% (cinquanta per cento) del valore della Concessione.

SEZIONE V – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI

ARTICOLO 24 - CAUZIONI

1) A garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del Servizio, il Concessionario

ha presentato una Cauzione assicurativa Reale Mutua – Agenzia di Reggio Emilia – Polizza n. 2020/2566466 (depositata agli atti) importo di € 340.450,00 (*trecentoquarantamila-quattrocentocinquanta/00*) pari al 10% (*dieci per cento*) dell'importo biennale dei ricavi previsti nel PEF, quantificabili in € 3.404.500.00. Tale cauzione ha validità minima biennale, da estendersi almeno 30 (*trenta*) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della Concessione. Il Concessionario è obbligato a rinnovare la cauzione ogni 2 anni, adeguandone l'importo, sino alla scadenza del Contratto. Il mancato rinnovo della cauzione sarà causa di risoluzione contrattuale e non potrà comportare di per sé l'escussione della fideiussione.

2) A garanzia del puntuale adempimento dell'obbligo di esecuzione dei Lavori accessori, il Concessionario ha presentato la cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché sulla base dello schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31, di importo pari al 10% (*dieci per cento*) dell'importo dei Lavori accessori, scontato del 50% (*cinquanta per cento*) per essere il Concessionario certificato ISO 9000 e scontato di un ulteriore 20% (*venti per cento*) per essere il Concessionario certificato ISO 14001, come previsto e disciplinato dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. Polizza Reale Mutua – Agenzia di Reggio Emilia – Polizza n. 2020/50/2566455 (depositata agli atti).

ARTICOLO 25 – POLIZZE ASSICURATIVE

Il Concessionario ha stipulato idonea Polizza assicurativa, a copertura di qualsiasi danno cagionato a terzi per fatto degli addetti della cui attività il

Concessionario si avvalga a qualsiasi titolo, per un massimale di € 5.000.000,00 per sinistro, per tutta la durata della Concessione. Polizza AIG Europe S.A. – Agenzia di Milano- n. ILI0002583 (depositata agli atti).

La somma assicurata dovrà essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale polizza dovrà includere:

- i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimi e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione del Servizio;

- tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alla responsabilità del Concessionario nell'ambito della Concessione;

Il Concessionario ha stipulato inoltre idonea Polizza assicurativa a copertura dell'Impianto che includa le spese per la riparazione o la sostituzione di opere edili, di apparecchiature ed equipaggiamenti dei Lavori accessori, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosione, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendio, furto e rapina. Polizza assicurativa Allianz – Agenzia Milano – n. 030342062 (dichiarazione di conferma copertura polizza Allianz in data 15.07.2020, depositata agli atti – polizza in trasmissione).

Il Concessionario s'impegna a stipulare una Polizza Construction All Risks, se del caso, a copertura dei Lavori accessori e delle opere e impianti preesistenti, contro i danni materiali e diretti alle cose assicurate, da qualsiasi

causa determinati, salve le delimitazioni fissate nel relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31, che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi durante l'esecuzione dei Lavori accessori.

Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario che dovrà consegnare su richiesta del Concedente, copia dei relativi certificati di assicurazione.

Resta in ogni caso inteso che il Concessionario, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente, ai dipendenti e ai consulenti del Concedente dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione dei Lavori accessori sia per l'erogazione del Servizio, in nessun caso potrà invocare la responsabilità del Concedente per i danni o pregiudizi di cui al presente Art. 25.

ARTICOLO 26 – GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI

Il Concedente prende atto e accetta sin d'ora l'eventuale costituzione da parte del Concessionario in favore dei Finanziatori, del pegno sulle azioni della Società di progetto e delle garanzie sui crediti che verranno a maturazione in forza del Contratto nei confronti del Concedente.

In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico del Concedente nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal Contratto e, con riferimento alla cessione o al pegno sui crediti del Concessionario, il Concedente potrà opporre al cessionario/creditore pignoratorio tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base al Contratto.

Il Concedente s'impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o l'opponibilità, ove necessario, delle garanzie costituite a favore dei Finanziatori, inclusi a mero titolo esemplificativo eventuali atti di accettazione della cessione o del pegno sui crediti derivanti dal Contratto.

SEZIONE VI - VICENDE DEL CONTRATTO

ARTICOLO 27 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le Parti convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, che l'inadempimento da parte del Concessionario alle obbligazioni di cui al precedente Art. 6 comporterà la risoluzione di diritto della Concessione, senza che occorra al riguardo alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

Le Parti convengono altresì espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, che costituisca causa di risoluzione automatica della Concessione il protrarsi delle sospensioni di cui agli Art. 7, 12 e 13 che precedono.

A tal fine, il Concedente dovrà comunicare al Concessionario, entro 60 (*sessanta*) giorni dall'inadempimento, per iscritto tramite PEC al seguente ufficio di EDISON TELERISCALDAMENTO s.r.l. con sede legale in Via Acqui 86 Rivoli (TO) Cap 10098 Codice Fiscale e Partita IVA 11648480017 (ex Comat Energia Srl), indirizzo di posta elettronica teleriscaldamento@pec.edison.it, l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. L'effetto risolutivo si produrrà in conseguenza della ricezione di tale comunicazione.

Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto s'intenderà risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla gravità e all'importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo.

ARTICOLO 28 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1) Qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi di seguito specificati, il Concedente potrà avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica teleriscaldamento@pec.edison.it del Concessionario e per conoscenza ai finanziatori.

2) La facoltà di cui al precedente comma 1 potrà essere esercitata nei seguenti casi:

a) superamento della soglia massima per le penali relative al mancato rispetto dei termini stabiliti dal Contratto per la Progettazione e per la realizzazione dei lavori accessori, secondo quanto disposto dall'Art.

18;

b) gravi vizi o difformità dei lavori accessori riscontrati nella fase di esecuzione;

c) gravi violazioni del Progetto di gestione, che comportino l'applicazione di penali per l'indisponibilità dei lavori accessori ovvero per la mancata erogazione, in tutto od in parte, del Servizio, secondo quanto previsto dall'Art. 20;

d) mancata attivazione anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui ai precedenti Art. 24 e 25;

e) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;

f) gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali.

3) Il Concedente si riserva altresì diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile, in caso di violazione delle previsioni di cui alla Legge n. 136/2010 e del precedente Art. 10 del Contratto nonché in caso di sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa previsti dagli articoli 83 e seguenti del D.Lgs. n. 159/2011.

4) Qualora il Concessionario non adempia nel termine concessogli dal Concedente nella diffida ad adempiere, si procederà ai sensi del successivo Art. 29.

5) In caso di risoluzione del Contratto, al fine di quantificare le somme dovute dal Concessionario al Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, le Parti prenderanno in considerazione i parametri seguenti:

a) qualora i lavori accessori non abbiano raggiunto la fase di Collaudo o non abbiano superato il Collaudo:

i. i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e della conseguente risoluzione;

ii. tutti i costi necessari affinché i lavori accessori siano realizzati/ ripristinati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;

iii. tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo concessionario;

iv. i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, al netto dei contributi in conto investimenti eventualmente già corrispostigli dal Concedente;

v. le penali maturate a carico del Concessionario.

b) qualora i lavori accessori abbiano superato la fase di Collaudo:

i. i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;

ii. tutti i costi necessari affinché i lavori accessori siano realizzati/ ripristinati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;

iii. tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo concessionario;

iv. i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, al netto del contributo in conto investimenti eventualmente già corrispostigli dal Concedente e al netto dell'ammortamento;

v. le penali maturate a carico del Concessionario.

6) Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale, entro 30 (*trenta*) giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati s'intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 30 (*trenta*) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

7) Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

8) Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora i Lavori accessori abbiano superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

ARTICOLO 29 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

1) Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) una sentenza di condanna del Concessionario passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice;

d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'art. 10.

2) Nei casi di cui al comma 1, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:

i. i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subìti e *subendi* dal Concedente in ragione dell'inadempimento e della conseguente risoluzione;

ii. tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo concessionario;

iii. le penali maturate a carico del Concessionario.

ARTICOLO 30 – SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

1) Qualora si verificano le condizioni per la risoluzione del Contratto per inadempimento del Concessionario, i Finanziatori, ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la risoluzione designando una società che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.

2) Qualora, entro i 60 (*sessanta*) giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell'art. 176, comma 8, del

Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente s'impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 (*novanta*) giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere (*ovvero nei casi in cui tale diffida non sia prevista, dal ricevimento della comunicazione del Concedente, effettuata secondo le modalità di cui all'art. 176, comma 8, del Codice, di volersi avvalere della facoltà di promuovere la risoluzione*). Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intenderà risolto di diritto.

3) Il Concedente provvederà a formalizzare il rapporto convenzionale con la società designata dai Finanziatori a condizione che:

a) la società abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;

b) la società s'impegno ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i 90 (*novanta*) giorni successivi alla formalizzazione del rapporto convenzionale con la società designata, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti s'impegnano, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di loro competenza finalizzato a perfezionare il subentro.

4) Qualora i Finanziatori non individuino la società subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora la società subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare l'Impianto al Concedente libero da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (*trenta*) giorni successivi e si applicheranno le previsioni di cui al precedente Art. 28, comma 5.

ARTICOLO 31 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

1) Il Concessionario, qualora il Concedente sia inadempiente agli obblighi assunti ai sensi del Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato e comunque non inferiore a 30 (*trenta*) giorni, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata al seguente ufficio Protocollo Comunale, indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.alzano.bg.it.

2) Qualora i lavori accessori abbiano superato il Collaudo, ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire la continuità del Servizio, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione con le medesime modalità e alle medesime condizioni previste nel Contratto.

3) Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente art. 31, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:

a) il valore dei lavori accessori realizzati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui i Lavori accessori non abbiano ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (*dieci per cento*) del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui i lavori accessori abbiano superato la fase di Collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal PEF allegato al Contratto per gli anni residui di durata della Concessione.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) s'intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

4) Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma 3, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 30 (*trenta*) giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 30 giorni dalla

risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5) Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

ARTICOLO 32 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

1) La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse, con provvedimento comunicato al seguente ufficio di Edison Teleriscaldamento s.r.l. (ex Comat s.r.l.), indirizzo di posta elettronica teleriscaldamento@pec.edison.it del Concessionario.

2) In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente art. 32, si applicano i commi 3, 4 e 5, del precedente art. 31.

3) L'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme previste nel presente articolo, ai sensi dell'articolo 176, comma 4, del Codice.

ARTICOLO 33 – RECESSO

1) Qualora l'accordo sul riequilibrio del PEF non sia raggiunto entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al precedente Art. 22, comma 3, la Parte interessata può recedere dal Contratto.

2) In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente art. 33, le Parti provvedono a redigere apposito verbale, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione, entro 90 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di

quantificare gli importi dell'indennizzo sulla base delle seguenti voci:

a) il valore dei Lavori accessori realizzati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui i Lavori accessori non abbiano ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dalla contabilità dei lavori;

b) i costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza del recesso, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

La somma degli importi di cui alle lettere a) e b) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

3) Le somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte al Concessionario entro i 90 giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al precedente comma

2. L'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.

4) Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante, qualora i Lavori accessori abbiano superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire la continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione con le medesime modalità e alle medesime condizioni previste nel Contratto.

5) Fermo restando quanto previsto nel precedente comma 4, il Concessionario

potrà chiedere di continuare a gestire il Servizio con le medesime modalità e alle medesime condizioni previste nel Contratto fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al precedente comma 2.

ARTICOLO 34 – SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Alla scadenza della Concessione, l'Impianto, le relative pertinenze e attrezzature, i materiali e quant'altro attinente alla gestione del Servizio tornano nella piena disponibilità del Concedente.

Il Concedente s'impegna ad avviare almeno 6 (*sei*) mesi prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.

Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione con le medesime modalità e alle medesime condizioni previste nel Contratto.

Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo concessionario nella gestione del Servizio.

ARTICOLO 35 – COMUNICAZIONI

1) Le Parti sono tenute a effettuare tutte le comunicazioni e le trasmissioni di informazioni e di dati previste nel Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto tra le Parti ove consentito dalla legge.

2) Le comunicazioni e le trasmissioni di informazioni e di dati tra le Parti s'intendono efficacemente effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

a) per il Concedente: protocollo@pec.comune.alzano.bg.it

b) per il Concessionario: teleriscaldamento@pec.edison.it

Le Parti s'impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

ART. 36 - RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dalla presente concessione, in qualità di titolare al trattamento dei dati, nomina il Sig. Gianfranco Giolitti quale responsabile esterno del trattamento degli stessi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003. Il Concessionario si impegna a trattare i dati che gli saranno comunicati dal Concedente per le sole finalità connesse allo svolgimento della concessione, in modo lecito e secondo correttezza atta a garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli verranno trasmesse, impedendone l'accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale appositamente nominato quale incaricato del trattamento, e a non portare a conoscenza a terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento, presente o futuro, le notizie ed i dati pervenuti a conoscenza, se non previa autorizzazione scritta del Comune. Il Concessionario adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte a eliminare o comunque a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Le parti si impegnano altresì, pena la risoluzione della convenzione, a non

divulgare - anche successivamente alla scadenza di quest'ultima - notizie di cui siano venute a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti note od elaborati di qualsiasi genere dei documenti di cui siano venute in possesso in ragione del presente contratto.

Il Concessionario è obbligato, a termini di contratto, a trasmettere e consegnare al Concedente ogni banca dati realizzata e/o formata e non potrà trattare, divulgare, trasferire, cedere a nessun titolo a terzi e/o per usi commerciali e/o fiscali, e/o bancari e/o informativi i dati acquisiti in corso di rapporto, salvo apposite autorizzazioni previste da norme di legge di stretta pertinenza.

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, ha sottoscritto apposita dichiarazione, depositata agli atti.

ART. 37 – PANTOUFLAGE E CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Concessionario si impegna altresì a rispettare le norme contenute nel vigente Codice di comportamento del Comune di Alzano Lombardo, pubblicato sul sito dell'Ente Sezione Amministrazione trasparente, per quanto estensibili, sottoscrivendo in uno al presente atto apposita dichiarazione di impegno.

Il concessionario si impegna infine a garantire il rispetto del “divieto di pantouflage” di cui all'art. 53 comma 16ter del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.

ART. 38 - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI – ART. 4 L. 157/2019

Ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs. 9/7/1997, n. 241, così come introdotto

dall'art. 4 del decreto-legge del 26 ottobre 2019, n. 124 - convertito con modificazioni dalla Legge del 19 dicembre 2019 n. 157 – per gli appalti e subappalti relativi ad opere e/o servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 e caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, l'Appaltatore deve trasmettere, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del versamento tramite F24, all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC protocollo@pec.comune.alzano.bg.it, le deleghe di pagamento e l'elenco nominativo dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso art. 17 bis. Il concessionario potrà non inviare la documentazione sopra citata, nel caso in cui provveda a trasmettere a questo Ente, al medesimo indirizzo PEC sopra indicato, apposito certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come approvato dall'Agenzia delle Entrate con proprio provvedimento Prot. n. 54730/6.2.2020.

ART. 39 – ONERI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri già previsti nel Progetto, quelli a lui imposti per legge e per regolamento.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (registro, diritti di segreteria, etc.) sono a totale carico del Concessionario.

Il valore della concessione è pari ad Euro 34.045.000,00, oltre IVA come per legge.

I lavori di cui alla presente concessione, pari ad Euro 4.584.272,00, oltre IVA, come per legge.

Il presente contratto è soggetto al pagamento dell'Imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art.40 del D.P.R. n.131/1986.

Le imposte di registro sono versate con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod 4.3. Il contratto è prodotto all’Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

I diritti di rogito sono parametrati all’importo dei lavori assunti a carico del concessionario, pari ad Euro 4.584.272,00, al netto dell’IVA .

Qualora Organi competenti dovessero statuire in merito determinazioni diverse, il concessionario è obbligato, sin d’ora, a corrispondere l’ulteriore somma a conguaglio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alla proposta di Partenariato Pubblico Privato sopra richiamata, alle norme legislative, che prevalgono su quest’ultima ed alle altre disposizioni vigenti in materia, comprese le norme relative alla sicurezza fisica dei lavoratori, agli adempimenti assicurativi e previdenziali.

Il presente atto scritto su n. 67 pagine intere e n. 7 righe della pagina 68, è redatto in modalità elettronica da persona di mia fiducia di concerto con me Ufficiale Rogante a mezzo di supporto informatico.

Letto l’intero atto ai costituiti, i quali, da me interpellati, l’hanno approvato dichiarandolo conforme alla loro volontà a me espressa, e meco qui di seguito, lo sottoscrivono a mezzo di firma digitale, valida alla data odierna.

IL CONCESSIONARIO – RTI FENICE S.p.A. – EDISON TELERISCALDAMENTO s.r.l. (ex COMAT ENERGIA s.r.l.):

Sig. Gianfranco Giolitti- firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.

IL CONCEDENTE COMUNE DI ALZANO LOMBARDO – Responsabile

di Area Lavori Pubblici e Patrimonio:

geom. Warner Ravanelli - firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

e norme collegate.

L'UFFICIALE ROGANTE – Segretario generale:

dott.ssa Giovanna Moscato - firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005

e norme collegate.